COMUNE DI BICCARI

Provincia di Foggia SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BICCARI (FG)

OGGETTO:Denuncia installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici da trattenimento o da gioco di abilità.

(art. 22 legge 289 2002)

II / La sottoscritto/a						
nato/a a il nazionalità sesso M 🗌 F 🗌						
C.F.:residente a						
via / piazzan°n°						
tel. n°e-mail@@						
☐ legale rappresentante della Società						
in qualità di:						
impresa individuale						
C.F. e P.IVA con sede legale a						
via / piazzan°						
titolare di:						
☐ BAR – con sup. di mq di somministrazione						
RISTORANTE – con sup. di mq di somministrazione						
☐ CIRCOLO PRIVATO – con sup. di mqdi cui mqdestinati alla somministrazione .						
☐ AREA APERTA AL PUBBLICO— con sup. di mq						
☐ ESERCIZIO COMMERCIALE – con sup. di mq						
ATTIVITA' ARTIGIANALE – con sup. di mq.						
□ ALTRO						
con esercizio sito in						
insegna						
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge n. 241/1990, così come modificato dalla L. 15/2005 e						
dalla legge 80/2005, in relazione agli artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S., così come modificato dall'art. 1, commi 525-555 dalla legge n.266/2005.						
DENUNCIA						
che la presente dichiarazione ANNULLA e SOSTITUISCE la precedente D.I.A. prot. n del; (Barrare se interessa)						

l'inizio della seguente attività nei locali all'indirizzo specificato						
L'installazione	☐ l'ampliamento					
Dell'attività di giochi leciti, relativi a : ☐ Biliardo a stecca; ☐ gioco delle						
ovvero						
l'inizio della seguente attività nei	locali all'indirizzo specificato (barrare la specifica che interessa):					
gioco di abilità di cui all' art. 11 telematica di cui all'art. 14-bis, c con l'introduzione di moneta met elementi di abilità o tratteniment supera 1,00 euro, la durata mir ciascuna comunque di valore no n	ingegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da 0 c. 6 lett. a) del R.D. 773/31 (che obbligatoriamente collegati alla rete omma 4°, del d. P.R. nr.640/1972, e successive modificazioni, si attivano tallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico nei quali gli to sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non nima della partita è di 4 secondi e che distribuiscono vincite in denaro, in superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche.) Chi (indicare il numero complessivo degli apparecchi da attivare di cui all'art. 110 c.6 lett. a) del T.U.L.P.S. tenendo la comporta la presentazione di una nuova denuncia che annulla e sostituisce la precedente e fornisce il nuovo quadro arecchio o numero di matricola					
gioco di abilità di cui all'art. 110 all'art. 14-bis, comma 4°, del esclusivamente in presenza di u n. apparec conto che ogni variazione del numero e della tipolog aggiornato.	ongegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da 0 c. 6 lett. b) del R.D. 773/31, facenti parte della rete telematica di cui d.P.R. nr.640/1972, e successive modificazioni, che si attivano n collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Chi (indicare il numero complessivo degli apparecchi da attivare di cui all'art. 110 c.6 lett. a) del T.U.L.P.S. tenendo ia comporta la presentazione di una nuova denuncia che annulla e sostituisce la precedente e fornisce il nuovo quadro arecchio o numero di matricola					
c. 7 lett. a) del R.D. 773/31 (strategica attivabili unicamente superiore per ciascuna partita conclusione della partita premi di diversa costo della singola partita). n	gegni per il gioco lecito elettromeccanici privi di monitor di cui all' art. 110 attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non a 1 euro che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o a specie; il valore di ogni premio non può essere superiore a 20 volte il chi (indicare il numero complessivo degli apparecchi da attivare di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del R.D. 773/31. tenendo la comporta la presentazione di una nuova denuncia che annulla e sostituisce la precedente e fornisce il nuovo quadro arecchio o numero di matricola					
basati sulla sola abilità fisica, m della partita può variare in rela: superiore a 50 centesimi di euro n. apparec conto che ogni variazione del numero e della tipolog aggiornato. Indicare il numero identificativo dell'appa	ngegni per il gioco lecito di cui all' art. 110 c. 7 lett. c) del R.D. 773/31 nentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata zione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere . chi (indicare il numero complessivo degli apparecchi da attivare di cui all'art. 110 c. 7 lett. b) del R.D. 773/31. tenendo la comporta la presentazione di una nuova denuncia che annulla e sostituisce la precedente e fornisce il nuovo quadro arecchio o numero di matricola					

	5. Esercizio di giochi leciti di cui all' art. 86 c. 1 del T.U.L.P.S. R.D. 773/31 per i quali non occorre il nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato: n						
Ai 1	fini di cui sopra, il sottoscritto nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del						
d.F	P.R. 26.04.1992 n.300:						
	DICHIARA						
	di essere in possesso della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nrilasciata il dal Comune di Biccari						
	di non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. R.D. 18.6.1931 n. 773 e di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;						
	che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575" (antimafia);						
In caso di società compilare anche l'allegato A "Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate all'art. 2 del d.P.R. n. 252/1998 (per S.n.c.: tutti i soci; per S.p.A., S.a.s., S.a.p.A., S.r.l.: tutti i legali rappresentanti), allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei relativi soci.							
	che gli apparecchi da trattenimento e/o i giochi oggetto di denuncia sono omologati e conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni , nonché alle disposizioni di cui agli artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S. R.D. 18.6.1931 n. 773;						
	che sarà rispettata l'osservanza della vigente tabella dei giochi vietati di cui all'art. 110 c. 1 del TULPS ed esposta in luogo ben visibile e leggibile in tutti i locali in cui si praticano giochi autorizzati o sono installati gli apparecchi di cui alla presente denuncia;						
	di essere in possesso del nulla osta, previsto dall'art. 22 comma 2 della legge finanziaria 27 dicembre 2002 n. 289, rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato Ispettorato Compartimentale di						
	di essere in possesso del nulla osta sostitutivo rilasciato sulla base del Decreto Interdittoriale n. 516 del 08.04.2004 per gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6);						
	di essere a conoscenza del divieto di utilizzo, ai minori di 18 anni, degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. (Legge n. 289 del 27 dicembre 2002);						
	di essere a conoscenza delle disposizioni del Decreto Interdittoriale 27 ottobre 2003 (G.U. n. 255 del 3.11.2003) recante; "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. b) che possono essere installati nei pubblici esercizi" e che gli apparecchi installati (fermo stando quanto disposto dall'art. 4 del medesimo) rispettano le disposizioni contenute nel documento citato;						
	che dal 1° maggio 2004 gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettera b) del T.U.L.P.S. installati nell'esercizio non consentono più il prolungamento o la ripetizione della partita e che sono stati convertiti in apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 o 7 lettere a) e c) del T.U.L.P.S. ovvero che, se non convertiti, saranno rimossi dal locale entro il 31 maggio 2004;						
	che dal 1° maggio 2004 gli apparecchi installati n ell'esercizio non producono il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;						
	che sussistono i presupposti e i requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell'attività;						
	che la presente denuncia annulla e sostituisce la precedente denuncia e/o licenza per apparecchi da gioco e fornisce un nuovo quadro aggiornato alla data di presentazione.						
INOLTRE							
CHIEDE contestualmente il rilascio della tabella dei giochi proibiti (se non già in possesso)							
Il sottoscritto si impegna inoltre:							
	a vietare nel proprio esercizio lo svolgimento dei giochi proibiti e a non installare e usare apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo (legge 17.12.1986 n. 904, legge 6.10.1995 n. 425 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 22 L. 289/2002, art. 39 del D.L. n. 269/03 convertito con Legge 326/2003);						

☐ a non installare e usare apparecchi e congegni in numero superiore o diverso da quelli sopra indic	ati;
a vietare in modo assoluto tutte le scommesse;	
a non installare gli apparecchi che consentono vincite in denaro all'esterno dei pubblici esercizi;	
a non arrecare disturbo alla quiete pubblica o alle occupazioni delle persone.	
NOTA BENE:	
a) Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella specie e nella quantità degli apparecchi suddett essere preventivamente denunciata, ad eccezione di quelli di cui al punto 4 a condizione che ri invariata la quantità numerica;	
b) La presente denuncia può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per abuso del titola motivi di ordine e sicurezza pubblica e dovrà essere sospesa, annullata o revocata nel caso vi sia senso, motivata richiesta del Prefetto.	
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di at	ti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 d.P.R. 28.12.2000 n. 445.	
Documenti da allegare in caso di domanda di cui al punto 1. 2. 3.:	
 copia completa del proprio documento di riconoscimento quando la sottoscrizione non è app presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza; copia del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per di apparecchio di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) e c. 7 lett. c); copia del nulla osta sostitutivo rilasciato sulla base del Decreto Interdirettoriale n. 516 del 08.04.20 gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6, lett. a) e b) oppure copia della richiesta per il rilascio del nul sostitutivo, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del d. 445 del 28.12.2000 inerente la stipula del contratto per il collegamento alla rete telematica tra il del nulla osta ed il concessionario. Planimetria dei locali, in duplice copia, firmata da tecnico abilitato, dalla quale si rilevi la colloc dei singoli giochi, oltre relazione tecnica e la destinazione urbanistica N. 1 marca da bollo da € 14,42 da applicare sulla tabella dei giochi probiti. 	ciascun 004 per Ila osta P.R. n. titolare
IL/LA DICHIARANTE	

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

.....

AVVERTENZA

La decorrenza dell'inizio attività non può essere antecedente alla presentazione della denuncia di cui all'art. 19 della legge 241/90.

COPIA DELLA PRESENTE DOVRA' ESSERE ESPOSTA IN MODO BEN VISIBILE AL PUBBLICO

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 d.P.R. 252/1998

Cognome		. Nome	C.F					
Data di nascita .	Data di nascita/ Cittadinanza							
Luogo di nascita: Stato Provincia								
Residenza:	Provincia	Comune						
	Via, Piazza ecc		n C.	A.P				
DICHIARA								
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18.06.1931, n. 773. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia). Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445. Firma N.B. Allegare in applicazione del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 38 (L-R), copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza.								
Cognome		. Nome	C.F					
Data di nascita .	/	ittadinanza		Sesso M 🗌 F 🗌				
Luogo di nascita	: Stato	Provincia	Com	nune				
Residenza:	Provincia	Comune						
	Via, Piazza ecc		n C.	A.P				
DICHIARA								
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18.06.1931, n. 773. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia). Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445.								
	, lì		Firma					
N.B. Allegare in applicazione del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 38 (L-R), copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza.								

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Artt. 86 e 110 Testo unico Leggi di Pubblica Sicurezza e successive modifiche ed integrazioni (vedi artt. 37 e 38 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 22 Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 39 D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 525-555).

Art. 86

Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art.110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a)-per l'attività di produzione o di importazione; b)-per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c)- per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'art. 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

Art. 110

- 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orariohttp://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow 174#174.
- 2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
- 3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigentihttp://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow 175#175.
- 4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
- 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
- 6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
- a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.
- 7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
- a) quelli elettromeccanici privi di *monitor* attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
- b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla prese nte lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non p ossono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
- c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.
- 7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1°maggio 2004.
- 8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.
- 8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.
- 9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:
- a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

- b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
- c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
- d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
- e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;
- f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.
- 9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della *legge 24 novembre 1981, n. 689.* Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.
- 9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.
- 9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla *legge 7 febbraio 1951, n. 168.*
- 10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della *legge 25 agosto 1991, n. 287*, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.
- 11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

Decreto 27 ottobre 2003

Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.

Art. 2 – Numero massimo degli apparecchi installabili di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b)

- 1. In ciascun bar ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
- 2. In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
- 3. In ciascuno stabilimento balneare è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), ogni 1.000 metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 2.500 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
- 4. In ciascun albergo ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.
- 5. In ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), ogni 10 metri quadrati di superficie del locale.
- 6. In ciascuna agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 8.
- 7. In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
- 8. Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), si osservano le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.

Art. 3 - Disposizioni generali

- 1. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.
- 2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinati alle attività degli esercizi di cui all'art. 1, comma 2.
- 3. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 2, l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), del T.U.L.P.S. Negli esercizi di cui al comma 5, il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), non può, comunque, essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso.
- 4. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 7 e 8 dell'art. 2, gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie. Negli esercizi di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 2, gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), sono collocati in aree specificamente dedicate.
- 5. In tutti gli esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S.

Decreto interdittoriale n. 516 del 8 aprile 2004

Procedure di attuazione delle disposizioni transitorie, previste dall'art. 6, comma 4, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, che definisce le funzioni della rete telematica per la gestione del gioco lecito tramite collegamento degli apparecchi e congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)

Art. 4 - Richiesta di collegamento alla rete telematica

1. Il titolare di nulla osta, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco dei concessionari, è tenuto a richiedere per ciascun apparecchio di gioco, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto della rete di AAMS, il collegamento alla rete telematica condotta da uno dei concessionari, secondo le modalità definite con successiva circolare di AAMS.

Art. 6 - Richiesta di nulla osta sostitutivi

- 2. La richiesta di nulla osta sostitutivo, di cui al comma 1, consente regolare operatività degli apparecchi installati, fino all'avvenuto rilascio del nulla osta sostitutivo stesso da parte di AAMS.
- d.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa".